

**DM INTERNO 6 GIUGNO 1995**

**DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO MINISTERIALE 14 DICEMBRE 1993 CONCERNENTE: "NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA"**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il DPR 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";

Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era stato prorogato al 1° luglio 1995 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di porte omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

**Decreta:**

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.